



LICEO STATALE "ISABELLA GONZAGA"
SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE - LINGUISTICO
CHIETI

Via Dei Celestini, 4 Tel. 0871.41409 fax 0871. 41529

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690

www.magistralechieti.gov.it

chpm02000g@istruzione.it Posta PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it



LICEO STATALE – "ISABELLA GONZAGA" – CHIETI
Prot. 0004790 del 10/05/2018
A-4 (Uscita)

Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.
Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
PROGETTO DONIMS
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78
N. CUP: D79G17000880007

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'Istituto Magistrale I. Gonzaga di Chieti C.F. 80002390690 sito in via dei Celestini, 4 Chieti e rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa Grazia Angeloni, nata a Chieti il 16/05/1965, codice fiscale NGLGRZ65E56C632N di seguito denominato Istituto

E

La dott.ssa Mariangela Terrenzio nata a Lanciano (Ch) il 15.07.1976 residente in Chieti V. Madonna degli Angeli, 206 C.F. TRRMNG76L55E435V, di seguito denominato Esperto;

PREMESSO

- che la scuola è assegnataria di Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, relativamente al progetto DONIMS. Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-2017-78;
- che il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44 consente all'Istituzione Scolastica di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- che l'Istituto è in possesso di un Regolamento per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 l'08.09.2017 (D.I. n. 44/2001, art. 33 comma 2 lettera g) e art. 40) ed i criteri di scelta per l'individuazione delle risorse umane;
- che, in seguito ad emanazione di Avviso pubblico Prot. n. 3845 del 12.04.2018 ed alle successive operazioni di comparazione delle domande e di pubblicazione delle relative graduatorie definitive, con decreto prot. n. 4747/A4 del 10/05/2018, il Dirigente Scolastico ha individuato gli esperti a cui conferire gli incarichi di docenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione occasionale d'opera professionale di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'Esperto, realizzerà il modulo n. 5 dal titolo Archeo - Video-Lab del Progetto DONIMS, come di seguito indicato:

Destinatari	Obiettivi	Articolazione progetto	Tempi
Alunni delle classi quarte Liceo Linguistico di Chieti	Visite guidate e ricerca di documenti in una zona archeologica della città e produzione di un cortometraggio in lingua inglese.	Laboratori didattici in una zona archeologica della città Realizzazione di un cortometraggio	10h maggio - luglio 2018

Art. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall'Esperto nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, con le modalità che ritiene più opportune purché rispetti il calendario stilato e concordato tra le parti.

L'Esperto si obbliga a fornire all'Istituto, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, attività di docenza per la realizzazione del modulo 5 Archeo - Video-Lab (modulo n.5) del Progetto DONIMS. L'attività dovrà svolgersi presso la sede dell'Istituto Magistrale e/o nella zona individuata dal gruppo di lavoro individuata, negli orari indicati nel calendario concordato e per complessive h. 10.

L'Esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato ed in particolare si obbliga a presentare al Responsabile dell'Istituto il programma del corso e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente comunicate al Responsabile dell'Istituto e al tutor del modulo per permettere le modifiche in piattaforma.

L'Esperto, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico.

L'Esperto è tenuto a inserire i dati di sua pertinenza nel sistema informativo dell'Autorità di Gestione del PON, area "Gestione Progetti PON Scuola e a firmare regolarmente il registro delle presenze, nelle parti di sua competenza

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio dal mese di maggio-giugno 2018 e dovrà concludersi entro il mese di luglio secondo un calendario che verrà concordato tra le parti.

Art. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della professionale di lavoro autonomo viene determinato in € 70,00 per ogni ora di lezione, per un totale di € 700 al lordo dell'IVA comprensiva di tutti gli oneri nonché dell'IRAP a carico dello Stato, se dovuta, da corrispondersi in unica soluzione al termine delle attività previa presentazione della relativa documentazione fiscale in formato elettronico, registro firme e breve relazione dettagliata.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l'Esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

L'esperto si impegna a produrre fattura elettronica intestata a Istituto Magistrale I. Gonzaga via dei Celestini, 4 Chieti che dovrà riportare la seguente dicitura: Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. PROGETTO DONIMS Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78 N. CUP: D79G17000880007 oltre al numero di protocollo e la data del presente contratto.

Il compenso sarà erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla presentazione e sarà accreditato sul c/c bancario dell'Esperto, previa comunicazione del codice IBAN.

All'Esperto non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

Non saranno in alcun modo rimborsate eventuali spese sostenute dall'esperto (vitto, alloggio, viaggio, ecc.).

Art. 6 - RECESSO

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto la perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio. Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti.

Il recesso potrà avvenire con preavviso di 10 giorni e dovrà essere comunicato con p.e.c. o raccomandata A.R. all'altra parte.

La parte che proporrà azione di recesso dovrà adeguatamente indicare le motivazioni addotte.

La controparte avrà 10 giorni per opporre giustificazioni in merito a quanto contestato.

La mancanza di quanto previsto all'art. 3 del contratto forma motivo di recesso.

Nel caso in cui il numero degli alunni dovesse scendere sotto il numero di 9 per due volte consecutive il modulo, dopo il secondo incontro, verrà sospeso e sarà liquidata solo la somma relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 7 - PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto l'Esperto non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazione se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il l'Esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ

L'esperto assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso la struttura dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Art. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico dell'Esperto.

Art. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DATI

Tutti i dati ed informazioni di cui l'Esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di quella in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Istituto.

Ai sensi della Legge 675/1996 nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e D. Lgs. 196/2003, l'Esperto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 11 – Foro competente

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

In caso di controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione all'esecuzione, e/o validità del presente contratto il foro competente è quello di Chieti.

È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 12 – Accettazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda ai relativi articoli del Codice Civile. Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Esperto Archeologo

Istituto Magistrale Isabella Gonzaga Chieti

Dott.ssa Mariangela Terrenzio

Dirigente Scolastico

Grazia Angeloni

Mariangela Terrenzio



ANGELONI
GRAZIA
10.05.2018 13:
15:51 CEST